

XII. Non potranno i Beccheri di Città, e Campagna nello smercio delle Car-*Beccheri.*
ni dar zonta di piedi, interiori, o mi-
nuzzami in pena di L. 25., restando lo-
ro permesso la sola Testa disossata.

XIII. Se alcuno di essi defrauderà il Compratore nel peso, cadrà nella pena *Suddetti.*
di L. 25. per ogni oncia di defraudo,
se nel prezzo nella pena comminata nell'
Articolo VIII. del presente.

XIV. Ogni Venditore sarà responsabi-
le anche per i proprj subalterni Mini-*Responsa-*
stri, cosicchè incorrerà in tutte quelle *bilità de'*
pene, che dall' indisciplina de' Ministri *Venditori.*
stessi fossero meritate.

XV. Cadaun contrafacente soggiacerà *Pena.*
per la prima volta alle pene tutte di so-
pra fissate, e per la seconda volta ad una
duplice pena; se poi verrà scoperto la
terza volta ad una pena afflittiva corri-
spondente alla qualità della trasgressione.

All' integrità, e vigilanza de' Signori
Giurati di Giustizia resta efficacemente
raccomandato, ed appoggiato l' interesse
della Popolazione, e l' esecuzione del
Proclama presente, venendo li medesimi
eccitati a voler con assidua costanza, ed
impegno invigilare, onde reprimere tut-
ti gli abusi, e defraudi, che si tentasse-
ro di fare da' Venditori in aggravio del
Popolo; restando confermate tutte le
leg-